

COMUNE DI RUDA

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO
PER LA FORMAZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE

allegato alla delibera C.C. n. ⁴⁰ del 28/10/2016

Indice

Articolo 1	LE CONSULTE	pag. 3
Articolo 2	ORGANI E COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE	pag. 3
Articolo 3	DURATA IN CARICA DELLE CONSULTE	pag. 4
Articolo 4	RIUNIONI DELLE CONSULTE	pag.4
Articolo 5	ATTRIBUZIONI DELLE CONSULTE	pag.4

Articolo 1
LE CONSULTE

1- L'Amministrazione Comunale, in base all'articolo 41 dello Statuto Comunale, promuove gli organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale e si avvale pertanto, su specifiche problematiche inerenti la vita pubblica e sociale del Comune di Ruda, della collaborazione di appositi organismi definiti CONSULTE.

2- Le consulte saranno le seguenti:

- a) Consulta per l'Edilizia (Urbanistica, Ambiente, Rifiuti, Agricoltura, Paesaggio)
- b) Consulta per le Politiche Sociali (Assistenza, Servizi collettivi, Politiche sociali)
- c) Consulta per la Cultura, (Istruzione, Biblioteca, Turismo)
- d) Consulta Giovanile (Politiche Giovanili, Sport)
- e) Consulta Istituzionale (Politiche territoriali, Rapporti con le Istituzioni)

Articolo 2
ORGANI E COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE

1- Le Consulte sono formate, di norma, da un minimo numero di quattro cittadini e da un Assessore o un Consigliere Comunale delegato dal Sindaco; il Delegato funge da coordinatore della Consulta e da collegamento tra la stessa e l'Amministrazione Comunale.

2- La nomina dei membri delle Consulte viene fatta dal Sindaco, sentiti al caso le eventuali istanze dei Gruppi di Maggioranza e Minoranza del Consiglio Comunale, dei Movimenti politici e delle Associazioni sportive e culturali.

3- Il Sindaco, ha il diritto di partecipare alle riunioni delle Consulte.

4- Hanno titolo di essere nominati membri della Consulta tutti i residenti nel Comune di Ruda che abbiano compiuto il 18° anno di età. La scelta dei membri dovrà in ogni caso tenere conto sia delle competenze relative alle tematiche da trattare sia della rappresentatività della persona. Per quanto riguarda la Consulta Giovanile, i componenti dovranno avere (al momento della nomina) fra i 14 ed i 30 anni.

5- La Consulta nomina un Presidente ed un Segretario

Articolo 3

DURATA IN CARICA DELLE CONSULTE

1- I componenti delle Consulte di cui ai punti a) b) c) d) e) dell'articolo 1 durano in carica sino alla decadenza del Sindaco e con esso del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni sino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Articolo 4

RIUNIONI DELLE CONSULTE

1- Le riunioni delle Consulte vengono effettuate periodicamente onde aggiornare i membri della Consulta della situazione del proprio settore di competenza. Tali riunioni vengono indette dal Consigliere Comunale delegato o dal Presidente della Commissione, avendo cura di darne avviso al Sindaco.

Riunioni straordinarie potranno essere convocate su espressa richiesta del Sindaco

2- Delle riunioni verrà redatto apposito verbale.

3- La sede ufficiale delle riunioni delle Consulte viene eletta presso il Palazzo Comunale. Qualora, per determinate esigenze o per particolari problemi non si utilizzi la Sede Comunale, potranno essere indette riunioni presso le sedi distribuite sul territorio.

Articolo 5

ATTRIBUZIONI DELLE CONSULTE

1- Le Consulte esprimono pareri e promuovono soluzioni alle problematiche inerenti il proprio settore, o su richiesta dell'Amministrazione o qualora la Consulta stessa intenda attivarsi su specifiche tematiche.

2- Le Consulte hanno altresì il potere di convocare sedute pubbliche su specifici argomenti.

3- Il Consiglio Comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato, ove la Consulta non si sia pronunciata entro trenta giorni dalla data della richiesta.